

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

Ricorso per motivi aggiunti

Sez. III bis – r.g. 6387/19

Per **Teresina Collufio** (C.F.: CLLTSN69C62H359O), nata a Rizziconi (RC) il 22.3.1969, rappresentata e difesa, giusta procura in calce su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dal Prof. Avv. Angelo Clarizia (C.F.: CLRNGL48P06H703Z – Fax: 06/32609846 – Pec: *angelo.clarizia@pec.it*) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2

CONTRO

- **il Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR)**, in persona del Ministro p.t.;
- **il Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR) Ufficio Scolastico Regionale della Calabria**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Commissione esaminatrice dei candidati** nominata con D.D.G. n.1105 del 19.7.2018, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Sottocommissione n. 28 Puglia**, nominata con D.D.G. n. 2080 del 31.12.2018 in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

Simone Barison n.c.

per l’annullamento

- Del Decreto del Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici dell’8.8.2022 prot. 29398, Avente ad oggetto: “Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2022/2023”.
- Del Decreto Dipartimentale n.1994 del 16 agosto 2022 - Miur con il quale è stata

effettuata la ricognizione delle rinunce negli anni 21-22, Pubblicato DPIT 1994 del 16 agosto 2022 e del relativo allegato contenente l'elenco;

- dell'elenco delle assegnazioni dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del MIUR in data 17.8.2022;

- dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico di apertura Polis per ulteriori assegnazioni, prot. n. 30942 del 24.08.2022, pubblicato sul sito del MIUR in data 24/08/2022;

- dell'elenco del MIUR contenente ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, pubblicato sul sito in data 30.08.2022;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;

nonché per l'annullamento dei seguenti atti precedentemente impugnati

- del Decreto dipartimentale MIUR n. 395 del 27 marzo 2019 – pubblicato sul sito del Miur nella stessa data – di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente;

- del verbale n. 16 del 14 marzo 2019 relativo alla correzione della prova della ricorrente e dei relativi giudizi (codice 7144);

- del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 relativo alla definizione dei criteri per la prova scritta con relativi allegati e dei quadri di riferimento;

- del verbale del 26 marzo 2019 relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato;

- decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1205 del 01.08.2019 (rettificato dal d.d. n. 1229 del 7.8.2019) nonché l'assegnazione ai ruoli regionali e la allegata graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259;

- del decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1229 del 7.8.2019 di rettifica e della allegata graduatoria nonché dell'assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali (nota Miur 8.8.2019 prot. U0036621 e relative tabelle);
- del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato;
- dell'elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 26374 del 24.08.2021;
- dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021;
- dell'elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali datato 31.08.2021 e pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

FATTO

La presente controversia riguarda il concorso pubblico per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto il 23 novembre 2017, gravato dalla ricorrente a seguito della sua illegittima esclusione dalle prove orali, per aver riportato un giudizio complessivo di 57,50/100.

Con ricorso introduttivo sono stati impugnati:

- il Decreto dipartimentale MIUR n. 395 del 27 marzo 2019 – pubblicato sul sito del Miur nella stessa data – di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24

- novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente;
- il verbale n. 16 del 14 marzo 2019 relativo alla correzione della prova della ricorrente e dei relativi giudizi (codice 7144);
 - il verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 relativo alla definizione dei criteri per la prova scritta con relativi allegati e dei quadri di riferimento;
 - il verbale del 26 marzo 2019 relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato;
 - nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

In data 7.6.2019 si sono costituiti in giudizio il MIUR e l'ufficio SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

La ricorrente ha proposto istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti suindicati la cui discussione è stata fissata al 2 luglio 2019.

Con ordinanza 4.7.2019, n. 8760 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con la modalità per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Miur, tempestivamente effettuata dalla ricorrente, ed è stata fissata l'udienza pubblica al 3.4.2020.

In data 1 agosto 2019 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso con decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1205 del 01.08.2019 (rettificato dal d.d. n. 1229 del 7.8.2019) nonché l'assegnazione ai ruoli regionali.

Con atto di motivi aggiunti presentati in data 21.10.2019 è stato dunque impugnato, per illegittimità derivata, il suddetto decreto dipartimentale e la allegata graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, nonché il decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1229 del 7.8.2019 di rettifica e della allegata graduatoria nonché dell'assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali (nota Miur 8.8.2019 prot. U0036621 e relative tabelle), riproponendo le censure già formulate nel ricorso introduttivo.

Con ordinanze n. 8760/2019 pubblicata in data 4.7.2019 e n. 5599/2019, pubblicata in data 23.10.2019, codesto Ecc.mo Tar, ha disposto l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, rispettivamente, del ricorso e dei motivi

aggiunti.

La ricorrente ha ottemperato a tali provvedimenti nel rispetto delle modalità e dei termini assegnati.

L'udienza pubblica fissata al 3.4.2020 – in vista della quale Teresina Collufio ha depositato memorie e repliche ex art. 73 cpa – è stata rinviata in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al 22 settembre 2020.

Depositata ulteriore memoria dalla ricorrente in data 21.7.2020, alla suddetta udienza la causa è stata cancellata dal ruolo in attesa della pronuncia del CdS sulla materia.

Nelle more dell'udienza di discussione, richiesta con istanza depositata in data 22.9.2021 e reiterata in data 14.7.2022, sono intervenuti dapprima i nuovi provvedimenti di assegnazione dell'anno 2021 impugnati con il secondo atto di motivi aggiunti, notificati anche per pubblici proclami e, successivamente, gli atti indicati in epigrafe relativi all'anno 2022, che si impugnano con il presente atto di motivi aggiunti, perché illegittimi in via derivata per le seguenti ragioni di fatto e

DIRITTO

I.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Gli atti gravati in questa sede attengono alle assegnazioni dei candidati - utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, disposta con decreto n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e succ. modifiche ed impugnata con il ricorso originario - ai ruoli Regionali per l'anno scolastico 2022/2023 ovvero alla ricognizione delle rinunce effettuate. Essi sono consequenziali ai provvedimenti precedentemente impugnati e, pertanto, vengono altresì impugnati per illegittimità derivata, riproponendo le censure già formulate nel ricorso introduttivo e negli atti di motivi aggiunti che di seguito si trascrivono

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165; DEL

D.M. 3.8.2017, n. 138; DEL D.D.G. 23.11.2017, n. 1259; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90. ERRONEA APPLICAZIONE E/O MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. MACROSCOPICI VIZI DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I.1. L'art. 29 del d.lgs. 30.3.2011, n. 165 prevede "Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...] Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso".

Il D.M. 3.8.2017, n. 138 "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" prevede all'art. 1 "il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] e definisce le modalità di svolgimento delle procedure **concorsuali nazionali**, organizzate su base regionale".

Il bando (D.D.G. 23.11.2017, n. 1259) all'art. 2 dispone "è indetto un concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale" e al successivo art. 8 "la prova scritta è **unica** su tutto il territorio nazionale e si svolge in una **unica data** in una o più regioni scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR".

Nonostante la chiara indicazione nella disciplina di riferimento e nel bando, la prova non è stata unica su tutto il territorio nazionale.

In effetti, la prova nella Regione Sardegna è stata differita e svolta in un momento diverso a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018 n. 62 che ha disposto la chiusura delle Scuole per avverse condizioni meteorologiche.

Tali candidati della Regione Sardegna hanno, dunque, svolto una prova di contenuto diverso rispetto a quelle degli altri candidati con palese disparità di trattamento.

Peraltro, la disparità è maggiormente evidente considerato che i candidati della Regione Sardegna hanno sostenuto le prove quando i quadri di riferimento con i criteri di valutazione – identici a livello nazionale – erano già stati pubblicati da tempo, a differenza di quanto avvenuto per gli altri candidati.

Inoltre, il differimento è stato di ben 55 giorni (la data delle prove era il 18.10.2018, mentre la prova differita è stata sostenuta il 13.12.2018) e, dunque, ha consentito a tali candidati di proseguire nella preparazione del concorso anche secondo i quadri di riferimento pubblicati che contenevano i riferimenti normativi e bibliografici relativi alle prove.

La disparità è evidenziata dalla circostanza che la maggior parte dei candidati della regione Sardegna (60%) è stata ammessa alle prove orali.

Tale svolgimento delle prove ha comportato inevitabilmente una carenza di uniformità a livello nazionale in palese contrasto con quanto indicato nel bando ed una manifesta disparità di trattamento.

Per di più, anche nelle restanti sedi vi è stata una violazione della contestualità richiesta dal bando considerato che le prove sono iniziate in tempi diversi nonostante il “Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale” pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14.09.2018, indicasse espressamente: “si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”.

*Del resto, in casi di prove di concorso svolte unitariamente a livello nazionale è stato evidenziato che proprio: **“la previsione di un'unica contemporanea prova su tutto il territorio nazionale costituisce misura idonea a garantire l'uniformità di trattamento di ogni singolo candidato, nonché il corretto svolgimento delle prove d'esame”** (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 10.1.2006, n. 189).*

I.2. Altresì palesemente contrastante con le chiare indicazioni del bando e della disciplina di riferimento risulta la definizione dei quesiti per le prove concorsuali.

In effetti, l'art. 10 del D.M. 138 fa riferimento alla individuazione di quesiti generali sulla base di determinate materie.

In particolare, all'art. 10 ("Prova scritta") si legge: "1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.

L'art. 8 comma 4 e 5 del bando prevede: “4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera; 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale”.

Peraltro, nel quadro di riferimento si specifica soltanto che le domande riguarderanno diverse aree tematiche: “i cinque quesiti a risposta aperta attengono a più aree tematiche e prevedono come “incipit” o “nel corpo” del quesito la seguente formulazione: “il candidato evidenzi in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti”.

Nonostante la chiara indicazione del bando le **domande formulate non consistono solo in quesiti aperti nelle materie d'esame ma anche nella risoluzione di casi concreti.**

Basti considerare la domanda n. 3: “in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo nelle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”.

Tali domande di taglio prettamente pratico esulano del tutto da quanto indicato nel bando e nel quadro di riferimento con palese illegittimità derivata dei giudizi espressi nei confronti della ricorrente.

In effetti, qualora la prova scritta debba essere di taglio pratico è necessaria una espressa previsione del bando, come è avvenuto nel concorso precedente (D.D. 13.7.2011) relativo ai Dirigenti scolastici. L'art. 10 del bando prevedeva, infatti, espressamente: “La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio”.

Peraltro, nella specie il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dei casi pratici - non indicati nel bando - è stato di soli 150 minuti totali, vale a dire 21 minuti a quesito, laddove nel concorso del 2011 erano state assegnate addirittura 8 ore considerata la complessità delle domande che richiedono la risoluzione di casi concreti.

*È evidente, dunque, nella specie la disparità di trattamento e l'illegittimità della valutazione considerato che **non sono state seguite le indicazioni del bando** nonostante sia pacifico che tali disposizioni oltre a vincolare l'amministrazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva: "Il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione" (Cons. Stato Sez. IV, 19.2.2019, n. 1148).*

I.3. *Il vizio è ancor più grave se si considera che la prova è stata svolta con supporti informatici che hanno reso complessa la redazione degli elaborati. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del bando "lo svolgimento della prova scritta è computerizzato (...) la prova ha la durata di 150 minuti al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento".*

Il sistema utilizzato ha presentato, però, evidenti disfunzioni che hanno inciso

negativamente sulla elaborazione dei quesiti da parte della ricorrente.

In particolare, la funzione di salvataggio non era automatica, come nei programmi di scrittura ma correlata ad un tasto “conferma e procedi” che permetteva direttamente l’accesso in una nuova schermata contenente la domanda successiva. In altri termini, ai candidati non era consentito salvare il lavoro in corso d’opera. Peraltro, per tornare indietro si potevano selezionare i tasti “SI” o “NO”, che comparivano a seguito di una domanda: “Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente” con il rischio di compromettere il lavoro già effettuato.

Per di più, l’impostazione della pagina era di difficile utilizzo poiché orizzontale con un solo rigo che conteneva 250 caratteri a differenza di un testo scritto che ha generalmente una grafica costituita da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo.

In casi analoghi è stato accolto il ricorso proprio per “la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti” (TAR Lazio, Sez. III bis, 16.2.2017, n. 2513) che hanno reso complessa la redazione degli elaborati, come avvenuto nella specie.

I.4 *Sotto diverso profilo, la procedura è altresì viziata per palese violazione del principio dell’anonimato. In effetti, il verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato del 26.3.2019 non consente di comprendere nel dettaglio le operazioni di abbinamento effettivamente svolte risultando del tutto generico.*

Peraltro, le operazioni sono state verbalizzate dal solo Nucleo dei Carabinieri e non dai componenti della Commissione presenti nonostante tale compito spetti ai Commissari. In effetti, ai sensi del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) lo svolgimento delle operazioni di scioglimento dell’anonimato è assegnato alla Commissione (art. 14 “successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver

staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice”).

Il vizio è evidente se si considera che: “il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza 20.11.2013, n. 27).

Tali illegittimità relative allo svolgimento della procedura viziano, nei limiti dell'interesse, le valutazioni espresse nei confronti della ricorrente.

II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 30.3.2011, N. 165; DEL D.M. 3.8.2017, N. 138; DEL D.D.G. 23.11.2017, N. 1259; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90. ERRONEA APPLICAZIONE E/O MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. MACROSCOPICI VIZI DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

II.1 Il giudizio espresso nei confronti della ricorrente è manifestamente illogico e carente di motivazione poiché non è possibile evincere l'iter logico seguito dal Commissari nell'attribuzione dei punteggi.

In effetti, la valutazione si fonda sulla mera attribuzione di punteggi numerici che sono

correlati a criteri generici di valutazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3.8.2017, n. 138: "1. Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) **dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17**".

L'art. 8 comma 9 del bando prevede: "I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta".

La finalità della menzionata norma è chiara: i quadri devono essere predisposti in maniera tanto più articolata e specifica possibile in relazione alle prove in concreto assegnate ("costruite e valutate"), per consentire, da un lato, che possa essere compreso l'iter logico-argomentativo seguito dalla Commissione nella redazione dei singoli giudizi, dall'altro, per evitare disparità di trattamento nella loro applicazione. Nella specie i "criteri" di correzione degli elaborati sono, invece, talmente generici e privi di riferimenti alle prove concorsuali al punto da non essere idonei a legittimarne l'operato.

Del resto, la griglia predisposta si limita a indicare genericamente che gli elaborati verranno valutati in base ai seguenti criteri: "**coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico previste dall'art. 25 del d.lgs. 165/2001** (ossia valenza strategica delle azioni proposte, funzionali alla realizzazione di processi formativi di qualità, all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica; coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; articolazione ed efficacia delle soluzioni proposte in un quadro di sistema)", "**inquadramento normativo** (ossia uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione)"; "**sintesi,**

esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito (ossia organicità e rigore nella descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti; concisione, chiarezza e completezza nella trattazione)”; “correttezza logico formale (ossia corretta espressione linguistica, capacità argomentativa e di costruzione logica del pensiero)”.

*Tali criteri sono **talmente generici che potrebbero essere riferiti a qualsiasi prova concorsuale**. In effetti, i parametri di valutazione individuati non sono che una mera esplicitazione metodologica di obblighi che incombono genericamente sui candidati in occasione di qualsiasi concorso pubblico, nel quale sia prevista la prova scritta (rispondenza all'oggetto del quesito, inquadramento, correttezza logico formale), ma recano in sé il limite di non accertare in concreto il livello di professionalità maturato dal candidato.*

Anche le specificazioni relative a ciascun criterio risultano del tutto generiche dal momento che si riferiscono ad una “coerenza”, “valenza strategica” ed “efficacia” delle azioni del dirigente senza ulteriori indicazioni.

L'eccessiva genericità dei criteri di valutazione delle prove scritte ha consentito alla Commissione di agire in totale arbitrio, con inevitabile compromissione del principio della par condicio, in aperto contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui i criteri, chiaramente esplicitati o sommariamente enunciati ma desunti anche dalle motivazioni poste a base delle valutazioni, devono essere coerenti con le possibilità di argomentazione offerte dalla traccia (Cass., SS.UU., 21.6.2010, n. 14893).

Il vizio è ancor più grave se si considera che i quadri di riferimento sono stati pubblicati il 17.10.2018 mentre le griglie complete di valutazione sono state pubblicate dopo l'espletamento delle prove il 19.4.2019 nonostante il bando prevedesse che i quadri di riferimento “sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta” (art. 8, comma 9).

*Ad ogni modo, anche **tali griglie riportano indicazioni relative ai criteri del tutto generiche, non correlate alle prove di concorso che consistono in specificazioni tautologiche**. Basti considerare il criterio relativo alla “correttezza logico formale”*

che nelle griglie ha come indicatore la “costruzione logica” e come descrittore “il candidato costruisce un testo logicamente coerente”.

La censura assume peculiare rilievo nel caso di specie, poiché la mancata predeterminazione di criteri di valutazione specifici con riferimento alle prove, si è risolta in un ingiustificato e discriminatorio giudizio di non sufficienza della ricorrente.

II.2. L'omessa specifica predeterminazione dei criteri avrebbe perlomeno reso necessaria una adeguata motivazione del giudizio negativo al fine di far comprendere l'iter logico-giuridico valutativo seguito dalla Commissione nell'individuazione della insufficienza riscontrata.

Al contrario il giudizio si fonda su mere indicazioni numeriche che – in assenza di indicazioni dettagliate nei criteri – rendono incomprensibile la valutazione della Commissione. Del resto, è pacifico che **“se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato, può essere considerata illegittima la valutazione delle prove in forma numerica”**. (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 8.1.2019, n. 178). In tal senso si è espressa reiteratamente la giurisprudenza amministrativa secondo cui: **“il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione – o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte – deve essere inquadrato nella ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e della verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti; e tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione sussiste un nesso indissolubile, poiché – se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato – risulta illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”**. (Cons. Stato, Ad. Plen., 13.4.2015, n. 4).

Nel caso di specie i Commissari si sono limitati a recepire i suddetti criteri, del tutto generici ed indeterminati (senza neppure precisare le modalità applicative dell'assegnazione dei punteggi) e ad esprimere un mero voto numerico, che non dà alcuna contezza dell'iter logico-giuridico seguito nella valutazione della ricorrente e delle ragioni per le quali è stato espresso un voto insufficiente agli elaborati.

Anche sotto tale profilo è, dunque, evidente l'illegittimità della procedura per mancata considerazione di quanto indicato nel bando, nonché per evidente difetto di istruttoria e disparità di trattamento nei confronti dei candidati.

II.3. *Né la motivazione è evincibile dai giudizi o dalla griglia compilata dalla Commissione relativa alla Prof.ssa Collufio. In effetti, la ricorrente ha completato le risposte in maniera chiara, concisa e logica, con un'esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento nonché con una indicazione delle azioni e strategie da applicare. Pertanto, in assenza di criteri specifici l'attribuzione dei singoli punteggi risulta illogica e non idonea a ricostruire l'iter logico seguito dai Commissari.*

Al riguardo è pacifico che il giudizio formulato dalla Commissione è censurabile dal giudice amministrativo, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. IV, 4.12.2012, n. 6219; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 14.1.2011, n. 130).

Orbene, anche nel caso di specie, non si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma di accertare l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'iter logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di correzione delle prove della ricorrente onde disporre una sua rinnovazione.

Alla luce delle delineate prospettazioni è, dunque, evidente che il giudizio negativo espresso dalla Commissione sugli elaborati in questione, non può trovare alcun valido supporto nelle votazioni numeriche indicate e, pertanto è palesemente illegittimo.

II.4. Del resto, nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità di correzione nel verbale del 25.1.2019 viene individuato illogicamente un tempo medio di 30 minuti per la valutazione della singola prova che è stato tenuto in considerazione nella seduta relativa alla correzione degli elaborati della ricorrente.

In effetti, in tale seduta del 14.3.2019, (che si è svolta dalle ore 14.00 alle ore 21,00) la Commissione ha corretto gli elaborati di n. 18 candidati, riservando a ogni concorrente un tempo medio di 30 minuti.

Trattasi di un ristrettissimo lasso temporale considerata la complessità dei quesiti proposti che, di certo, non ha consentito alla Commissione di analizzare nel dettaglio le risposte della ricorrente, né le soluzioni ivi formulate: l'operato della commissione esaminatrice appare dunque viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il tempo dedicato alla correzione degli elaborati non è stato assolutamente sufficiente, o comunque congruo, per consentire appieno la formulazione del conseguente giudizio (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.6.2006, n. 3668; Cons. Stato, sez. V, 13.5.2005, n. 2421).

II.5. Peraltro, la genericità dei criteri di valutazione dei quesiti sottoposti ai candidati ha comportato ulteriori disparità di trattamento considerato anche il peso significativo attribuito alla prova di lingua straniera.

In effetti, ai quesiti aperti in lingua italiana – valutati secondo la griglia di riferimento – è stato attribuito un punteggio massimo di 80 su 100 e alla prova di inglese – da valutare secondo le risposte chiuse – un punteggio massimo di ben 20 punti su 100.

La ricorrente ha ottenuto un punteggio di 53,50/80 nei quesiti aperti e non ha raggiunto la sufficienza a causa dell'esito della prova di lingua (inglese) nella quale ha ottenuto 4 punti.

È evidente che la prova di inglese è stata illogicamente decisiva soprattutto a fronte di criteri di valutazione generici che non hanno consentito una adeguata valutazione dei quesiti a risposta aperta, con conseguente manifesta disparità di trattamento.

Del resto, è palese che l'attribuzione di un punteggio significativo a tale prova a

risposta chiusa ha avvantaggiato necessariamente i docenti di lingua straniera rispetto ai restanti candidati, soprattutto a fronte della genericità dei criteri per valutare le altre prove.

Anche sotto tale profilo, è palese l'illegittimità dei giudizi espressi nei confronti della ricorrente e la manifesta disparità di trattamento nella valutazione delle prove.

II.6 *Sotto diverso profilo, la disparità di trattamento dovuta anche alla genericità dei criteri è evidente se si considerano le diverse percentuali di correzione nell'ambito delle Commissioni di valutazione. Basti considerare che la sottocommissione della ricorrente (n. 28 della Puglia) ha avuto una percentuale di ammessi ridotta (23% considerando i quesiti a risposta aperta) rispetto alle altre sottocommissioni. Inoltre, in tale sottocommissione la percentuale dei voti sufficienti (da 60 a 70 punti) è stata di solo 6,5%.*

Non solo. La disparità è evidente se si analizza la percentuale indicativa di ammessi per Regione. In particolare, in Abruzzo la percentuale degli ammessi alle prove orali risulta del 41%; in Basilicata del 34%; in Calabria del 23%; in Campania del 29%; in Emilia Romagna del 46%; in Friuli Venezia Giulia del 47,5%; nel Lazio del 41%; in Liguria del 49%; in Lombardia del 48%; nelle Marche del 43%; in Molise del 61%; in Piemonte del 28%; in Puglia del 35,5%; in Sardegna del 60%; in Sicilia del 29%; in Toscana del 50,6%; in Umbria del 56%; nel Veneto del 45%.

È palese la manifesta disparità di trattamento considerata la grande difformità nella percentuale degli ammessi a seconda delle sottocommissioni e delle sedi regionali che vanifica ulteriormente l'uniformità del concorso a livello nazionale richiesta dalla disciplina di riferimento.

Il vizio è ancora più grave se si considera che non risultano formalizzate le modalità di abbinamento delle Commissioni ai candidati. In effetti, nel decreto di formazione delle Commissioni (D.D.G. 19.7.2018, n. 1105) si prevede all'art. 5 "Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione, di cui al presente decreto, sarà integrata in modo da

costituire una sottocommissione, comprensiva dei membri aggregati, per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati”.

Nonostante tale espressa indicazione, non risulta chiaramente esplicitata - neanche sul sito del Miur - quale modalità sia stata utilizzata per effettuare gli abbinamenti e, dunque, non è dato comprendere la ragione della suddivisione dei candidati in base alle Commissioni che hanno proceduto alla correzione.

Tale palese carenza **ha gravemente penalizzato la ricorrente che è stata assegnata alla Commissione n. 28 della Puglia con una percentuale molto bassa di ammessi il 23% (rispetto alle prove a risposta aperta) in evidente disparità rispetto ai candidati delle altre sedi.**

È evidente, dunque, la illegittimità delle valutazioni espresse nei confronti della ricorrente per palese carenza di motivazione, difetto di istruttoria e manifesta disparità di trattamento.

Con atto di motivi aggiunti è stato altresì proposto il seguente motivo di ricorso:

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

1. L'art. 16 D.M. N. 138/2017 recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, definisce le condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, senz'altro applicabili anche ai membri del comitato tecnico scientifico, attesa l'identità di ratio.

La presenza di membri in condizioni di incompatibilità e/o la presenza di componenti in conflitto di interesse costituisce una grave violazione dei principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di par condicio nei confronti dei candidati, tale da determinare l'annullamento della procedura concorsuale in questione.

La Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei

momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362).

Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera violato il principio del collegio perfetto.

Nel caso di specie, nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019, è emerso che l'organo tecnico si è riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione dei membri della Commissione centrale ed anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni (sebbene nel verbale sia riportata la firma dei soli presidenti).

In tale occasione, nella quale sono stati modificati e/o definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi, hanno partecipato tuttavia anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi.

La presenza alla seduta di membri in situazione di incompatibilità con la carica ricoperta, determina senz'altro l'annullamento di tutti gli atti compiuti nella suddetta seduta e di tutti quelli successivi, ivi comprese le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte della ricorrente.

2. Ci si riferisce, innanzitutto al dott. Angelo Francesco Marcucci, che ha partecipato in qualità di componente della 12° Sotto-Commissione, e alla dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sotto-Commissione ed alla dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

In particolare, il dott. Angelo Francesco Marcucci è anche Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, e dunque versa in conflitto di interessi e nell'ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo 16, che involge i soggetti che rivestono cariche politiche. Infatti, la carica politica rivestita dal Commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al

servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Peraltro, al mero fine di evidenziare alcune irregolarità che ne sono derivate, si osservi che dalle relazioni depositate dal Ministero nei vari giudizi emerge che tale componente ha presenziato nella medesima mattinata sia alle correzioni sia al Consiglio Comunale e che è pacifico che alle ore 9.00 non fosse in sede di correzione, così che non si comprende come l'area di accesso alla correzione, che il Ministero sostiene possa essere effettuata solo con l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari, sia stata sbloccata già alle nove, se non senza l'utilizzo di tali codici di accesso da parte degli altri commissari o la falsa attestazione dell'ora di inizio delle attività.

Questi inoltre ha svolto di attività di formazione in corsi di preparazione al concorso di cui è causa, segnatamente per essere stato responsabile dell'organizzazione presso l'università telematica "Pegaso" di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso de quo ed aver svolto attività di formazione, con contatto personale con e diretto con i corsisti.

Anche la dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti avevano svolto attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso, in violazione della lettera c) del secondo comma del citato articolo 16, che prescrive espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, "non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il 18/212/7/2019 reclutamento dei dirigenti scolastici".

La finalità della disposizione è volta ad evitare che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Del resto i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente, con conseguente lesione della par condicio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

3. Inoltre, nonostante al momento della nomina i Commissari dovessero rendere dichiarazione circa la "insussistenza di condizioni personali ostative all'incarico", il commissario Domenico Martino della Commissione 35, che ha partecipato alla medesima riunione, è stato successivamente escluso dal Ministero per la sussistenza di tali condizioni ostative.

In questo caso dunque l'incompatibilità è stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione.

4. Incompatibile con l'incarico assegnato ai sensi della lettera a) dell'articolo citato è anche Il Dott. Paolo Sciascia che fa parte dell'organo di direzione politica del MIUR, non è stato assunto mediante concorso ma è stato nominato dall'organo politico.

5. In relazione alla lettera c), che come sopra esposto preclude la partecipazione a chi abbia svolto i corsi di preparazione, si segnala anche che la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-IrfeD, nonché la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha anche scritto un libro sulle prove orali.

Sebbene tali componenti non siano stati presenti alla suddetta seduta, sarebbe necessario in realtà acquisire tutti i verbali del Comitato per verificare se tali soggetti, prima delle dimissioni abbiano acquisito materiale sulle prove, perché in tal caso vi è il rischio effettivo della divulgazione degli atti del concorso e del principio di buon andamento.

6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la nomina dei suddetti componenti, effettuata con decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è dunque illegittima e quest'ultima inficia tutta la procedura, tenuto conto che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019 la Commissione, in composizione allargata, ha ri/definito di criteri di valutazione dei candidati.

La definizione dei criteri di valutazione da parte di un organismo illegittimamente formato, comporta inoltre che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni.

Il Ministero avrebbe del resto dovuto vigilare affinché i Commissari non versassero in condizioni di incompatibilità e/o in conflitto di interessi, a tutela dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e par condicio, che devono presidiare l'azione amministrativa e garantire ex ante il corretto e imparziale svolgimento della selezione e nel caso di specie hanno avuto incidenza sul neutrale sviluppo del concorso.

II

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MIUR

Considerato che le censure hanno effetti potenzialmente caducanti della procedura, si rende necessaria la notificazione dei motivi aggiunti a tutti i candidati inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici.

Il numero dei controinteressati rende tuttavia sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire domicili certi dei controinteressati stessi presso le residenze anagrafiche (che non sono conosciute).

Pertanto, si fa istanza All'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e dei motivi aggiunti sul sito internet del Miur, come avvenuto in relazione al ricorso introduttivo ed agli altri atti di motivi aggiunti.

P.Q.M.

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso e di tutti gli atti di motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti gravati, previa eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine a spese ed onorari di giudizio.

Con riferimento al contributo unificato, si osserva che i presenti motivi aggiunti sono

volti unicamente ad estendere l'impugnazione già dedotta con il ricorso originario agli atti successivi. Trattandosi dell'impugnazione per invalidità derivata di atti (segnatamente, l'assegnazione della sede di servizio ai controinteressati) che si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati (ad es., la determinazione di scorrimento della graduatoria), non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato. Ciò sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (sez. VI, n. 25407, 25.8.2022), in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. 6.10.2012, n. 61, causa C-61/14).

Roma, 24 ottobre 2022

Prof. Avv. Angelo Clarizia